

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario
di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art. 72, 1° comma, del Codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito nella legge 11 dicembre 1933, n. 34;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I generali di Armata aerea, trattenuti nei ruoli del servizio permanente effettivo oltre il cinquantacinquesimo anno di età, in base a leggi speciali, sono, in deroga alle leggi stesse, tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Sono esonerati, altresì, dal servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione i generali di Armata aerea ed i generali di Squadra designati di Armata aerea, che, data la situazione attuale, non possono trovare utile impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLEMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Riposi militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 367. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.

Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.